



All'Istituto di patronato e assistenza sociale
SENAS
pec: patronatosenas@postecert.it

e, p.c. Alla Fe.N.P.I. – Federazione Nazionale
Pensionati Italiani
mail: info@fenpi.it

C.d.g.:13.12

OGGETTO: Convenzione ex art. 5 della legge 152 del 2001 tra il Patronato SENAS e la Federazione Nazionale Pensionati Italiani - Fe.N.P.I.

Con nota prot. n. 559/2021 del 16 settembre 2021, codesto Patronato ha inviato il nuovo testo della convenzione in oggetto.

Al riguardo questa Amministrazione, verificato che il documento in parola recepisce le osservazioni formulate con ministeriale prot. n. 9719 del 14 settembre 2021, prende atto dell'accordo stipulato fra il Patronato Se.N.A.S. e la Federazione Nazionale Pensionati Italiani - Fe.N.P.I.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta Ferrari

LL/RM



Atto di convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 152 del 30 marzo 2001

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di luglio, in Roma Viale di Trastevere n. 281, nella sede legale del **Patronato Se.N.A.S.** - Servizio Nazionale per l'Assistenza Sociale, di seguito per brevità denominato anche "Patronato", promosso dalla FNUA (Federazione Nazionale USPPA Agricoltura) e dalla UAI (Unione Artigiani Italiani), C.F.:97328090580, legalmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 20/07/2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.181 del 05 agosto 2005, in persona del Presidente e Legale rappresentante p.t., Avv. Domenico Pelosi,

- da un lato -

e

l'Associazione Sindacale Fe.N.P.I. - Federazione Nazionale Pensionati Italiani, di seguito per brevità denominata anche Fe.N.P.I., con sede in Roma, al viale di Trastevere 267, C.F.: 92005130619 in persona del Segretario Nazionale nonché Legale Rappresentante p.t., Vincenzo Iovine;

- dall'altro lato -

premettono che

- la Fe.N.P.I., per le finalità ed i valori contenuti nel proprio Statuto, intende rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace alla domanda di servizi, consulenza e patrocinio, necessarie alla tutela dei propri iscritti, nell'ambito delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare;
- per la realizzazione degli obiettivi della Fe.N.P.I., il Se.N.A.S., Ente di patronato radicato sull'intero territorio nazionale, può offrire rilevanti opportunità anche nel contesto dei nuovi compiti e delle nuove funzioni che la legge n. 152/2001 ha riconosciuto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
- a questo riguardo, non essendo la Fe.N.P.I. associazione promotrice di un istituto di patronato, intende avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001, per i servizi di patrocinio in favore dei propri iscritti, dell'opera del Patronato Se.N.A.S. sul territorio nazionale e comunque in quelle realtà nelle quali la Fe.N.P.I. è presente con proprie strutture o sedi;

sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante ed inscindibile della presente convenzione, vincolando le parti a quanto in essa stabilito.

Art. 2

Il Patronato Se.N.A.S., nell'ambito dei compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge, presterà gratuitamente, salve le eccezioni di legge, assistenza tecnica e patrocinio medico legale agli iscritti dell'Associazione sindacale Fe.N.P.I., ai loro familiari ed aventi causa, per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle leggi, regolamenti, statuti o contratti collettivi regolanti la previdenza obbligatoria e complementare.

Art. 3

L'attività di assistenza in sede giudiziaria sarà esercitata in favore delle persone iscritte alla Fe.N.P.I., purché consenzienti, secondo le norme ed alle condizioni di cui all'art. 9 della legge 152/2001. La partecipazione alle spese sarà la medesima prevista per gli utenti del Patronato Se.N.A.S., nel rispetto dei vincoli di legge e secondo le tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal Patronato Se.N.A.S. con i propri legali. L'esame e la verifica della sussistenza delle condizioni per la proponibilità dei ricorsi in sede giudiziaria, onde evitare cause infondate e temerarie, spettano ai legali convenzionati col Patronato Se.N.A.S., in collaborazione con gli operatori di patronato addetti ed eventualmente con il Consulente medico, quando il caso lo richieda, secondo le disposizioni dell'art.9 citato.

Art. 4

Il Patronato Se.N.A.S., nei limiti previsti dalla legge n. 152/2001 e coerentemente con i propri fini statutari, s'impegna a valorizzare il ruolo e la funzione degli operatori e collaboratori operanti per l'associazione sindacale Fe.N.P.I., mediante il loro coinvolgimento nei percorsi formativi attuati a livello territoriale e previsti dalla normativa vigente.


Art. 5

L'efficacia della presente convenzione decorre dall'approvazione ministeriale ovvero decorsi i termini di cui all'art. 5 della legge n. 152/2001, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministero; avrà durata di anni cinque e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza. Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione sarà operativa solo dopo un'espressa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001. Sarà cura del Patronato Se.N.A.S. recapitare al Ministero del Lavoro una copia della presente convenzione.

Roma, 26 luglio 2021

Per il Patronato Se.N.A.S.

Avv. Domenico Pelosi



Per l'Associazione Sindacale Fe.N.P.I.

On. Vincenzo Iovine

